

N. 02435/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00298/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 298 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Cannizzo, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana-Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo,
via Valerio Villareale, 6;

per la declaratoria di illegittimità

del silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza trasmessa dall'odierno ricorrente
in data 11.02.2022, a mezzo della quale è stato chiesto alla Soprintendenza di
Palermo, odierna resistente, di voler avviare e concludere il procedimento di rilascio
del parere espresso di compatibilità paesaggistica la cui richiesta, per la prima volta,

è stata inoltrata il 08.03.1999, prot. n. -OMISSIS-, a nome del sig. -OMISSIS-, allora proprietario dell'immobile di cui si discute, e per la seconda volta, in data 23.11.2018 (da parte dell'odierno ricorrente);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 il dott. Bartolo Salone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS- ha adito codesto Tribunale per far accertare l'illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza trasmessa dall'odierno ricorrente in data 11.02.2022, a mezzo della quale è stato chiesto alla Soprintendenza di Palermo di voler avviare e concludere il procedimento di rilascio del parere espresso di compatibilità paesaggistica la cui richiesta, per la prima volta, è stata inoltrata il 08.03.1995, prot. n. -OMISSIS-, a nome del sig. -OMISSIS-, allora proprietario dell'immobile di cui si discute, e per la seconda volta, in data 23.11.2018 (da parte dell'odierno ricorrente).

Nello specifico, il ricorrente espone di essere proprietario di un edificio, a due elevazioni fuori terra, sito nel comune di -OMISSIS- in C.da -OMISSIS- identificato catastalmente al Foglio-OMISSIS-part.lla -OMISSIS--OMISSIS-, per averlo

ricevuto in donazione in data 03.08.2015 (rep. -OMISSIS-, rogito redatto dal Notaio -OMISSIS-).

Riferisce che:

- l'immobile in questione è stato realizzato previo rilascio della licenza edilizia n. 2080 del 08.03.1968 e, dopo la sua ultimazione, l'allora proprietario ha realizzato un piccolo ampliamento sul terrazzo per il quale risulta pendente, al comune di -OMISSIS- una istanza di condono edilizio, ai sensi della l. 724/1994, avente prot. -OMISSIS- del 08.03.1995;

- l'immobile, pur essendo stato ultimato entro il 1975, risulta ubicato attualmente nella fascia di rispetto dei 150 m. dalla battigia ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. a), L.R. n. 78/1976 ed è altresì gravato da vincolo paesaggistico a partire dal 1986;

- con istanza assunta al protocollo n. -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS-, precedente proprietario dell'immobile di cui si discorre, chiedeva, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 47/85, il rilascio del parere di competenza, in relazione all'abusiva realizzazione di una sopraelevazione coperta, allegando la correlata documentazione;

- con successiva nota, recante prot. n. -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS-, odierno proprietario dell'immobile, sollecitava il rilascio del titolo precedentemente richiesto;

- in data 11.02.2022, quest'ultimo comunicava alla Soprintendenza dei Beni Culturali che si era formato il silenzio assenso sulla originaria richiesta di parere, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale n. 4/2003 e, in via subordinata, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione richiesta non avesse ravvisato i presupposti per l'operatività del silenzio-assenso, chiedeva il rilascio del provvedimento in forma espressa;

- non avendo ricevuto riscontro neppure all'istanza da ultimo presentata e dubitando, alla luce di recente giurisprudenza amministrativa (cfr., sul punto, T.A.R.

Sicilia Catania sent. n. 532/2022), che sulla stessa si sia potuto formare il silenzio assenso ex artt. 32 e ss. della L. 47/1985 o dell'art. 17 della L.R. 4/2003, dato che l'immobile ricade all'interno della fascia di inedificabilità assoluta ex art. 15, lett. a) della l.r. 78/1976, ha proposto il presente ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento sulla stessa serbato.

L'Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, costituitosi in giudizio a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, ha documentato di avere riscontrato, con nota prot. -OMISSIS-, l'istanza del privato, rappresentando che il fabbricato ricade all'interno della fascia di inedificabilità dei 150 metri dal mare, di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78/76 e che, dunque, la fattispecie esula dall'ambito applicativo del silenzio assenso, e chiedendo rispettivamente:

- al Comune di attestare *“se le opere abusive, di cui in oggetto siano o meno soggette alle restrizioni di cui al comma 10 art. 23 legge regionale 37/85”*;
- al sig. -OMISSIS-, la produzione di una documentazione integrativa.

Ciò al fine di garantire il prosieguo dell'istruttoria e l'emissione del parere finale.

Con memoria di replica, il ricorrente ha rappresentato e documentato di avere prontamente trasmesso alla Soprintendenza la documentazione da lei richiesta successivamente all'avvio del presente giudizio, insistendo nell'azione avverso il silenzio affinché l'Assessorato possa concludere il procedimento sulla base della documentazione prodotta.

All'udienza camerale del giorno 19 luglio 2023, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Tanto premesso, il ricorso è fondato.

Ed invero, nonostante la pluralità di istanze e solleciti rivolti alla Soprintendenza BB.CC.AA., quest'ultima non si è mai pronunciata espressamente sulla richiesta del

ricorrente nel termine perentorio all'uopo stabilito dall'art. 17, comma 6, della legge regionale n. 4/2003 e, soltanto dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, ha riscontrato l'istanza del ricorrente, rappresentando che non vi sono i presupposti per la formazione del silenzio-assenso e richiedendo documentazione integrativa per l'ulteriore seguito del procedimento.

Sussiste, perciò, l'obbligo dell'Assessorato resistente, in forza del principio sancito in linea generale dall'art. 2 della legge 241/1990 e s.m.i., di definire il procedimento avviato dalla parte ricorrente con la suddetta istanza dell'11.02.2022, tenuto conto della documentazione da lui prodotta in adempimento alla richiesta istruttoria di cui alla nota prot. -OMISSIS- e di quella eventualmente acquisita dal Comune di -OMISSIS-.

Va, di conseguenza, dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dall'Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana-Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo sulla predetta istanza del ricorrente, con correlata declaratoria dell'obbligo del medesimo ente di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza di che trattasi. A tal fine appare congruo assegnare, per l'adempimento, il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.

Per l'ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d'ora commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega, il quale provvederà, in via sostitutiva, su istanza del ricorrente, nei successivi sessanta giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico dell'Assessorato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana nella misura quantificata in dispositivo

ai sensi del d.m. n. 55/2014 in ragione del valore della causa (indeterminabile), della non particolare complessità del contenzioso e della concentrazione del rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- accoglie l'azione avverso il silenzio e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio impugnato e ordina all'Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana-Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza in epigrafe specificata, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore;
- per l'ipotesi di persistente inerzia alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d'ora commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega, il quale provvederà, su richiesta dell'interessato e previa verifica della perdurante inottemperanza, in via sostitutiva, nei successivi sessanta giorni, a tutti i necessari adempimenti;
- condanna l'Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 1.200,00 (euro milleduecento/00), oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e refusione del contributo unificato se e in quanto versato, ordinandone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
- pone a carico dello stesso Assessorato l'eventuale spesa per il commissario ad acta, da liquidarsi con separato provvedimento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Raffaella Sara Russo, Primo Referendario

Bartolo Salone, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Bartolo Salone

IL PRESIDENTE

Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO